



**Settore
Servizi
Sociali**

**Criteria per l'erogazione di contributi
ordinari e straordinari e per la
stipulazione di convenzioni con
Associazioni di volontariato, Onlus,
Associazioni di promozione sociale,
Associazioni di solidarietà familiare
Triennio 2008 - 2010**

SOMMARIO

1. PREMESSE.....	3
2. DEFINIZIONI.	3
3. CONTRIBUTI ORDINARI.....	4
3.1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI ORDINARI	4
3.2. CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI.	4
4. CONTRIBUTO STRAORDINARIO.....	6
4.1. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO.....	6
4.2. CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI.	6
5. CONVENZIONI.	7
5.1. DESTINATARI DELLE CONVENZIONI.....	7
5.2. AREE DI INTERVENTO E OBIETTIVI PERSEGUITI.	8
5.3. CRITERI E MODALITÀ DI APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI.	8
6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI.	9
7. PROFILI FISCALI.	9
8. TERMINI DELLE ISTANZE.	10
9. DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	10
9.1. CONTRIBUTI ORDINARI	10
9.2. CONTRIBUTI STRAORDINARI.....	10
9.3. CONVENZIONI.....	11

1. Premesse.

Il presente documento costituisce atto di indirizzo politico amministrativo della Giunta Comunale in attuazione del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati ai sensi dell'art. 12, legge 241/1990.

In coerenza con il programma politico amministrativo dell'Amministrazione Comunale, con il presente documento sono definite:

- a) le aree di intervento oggetto di contributo ordinario e straordinario e le aree di intervento in cui è possibile stipulare convenzioni.
- b) le rispettive modalità di presentazione delle domande e di determinazione degli eventuali contributi.
- c) i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento.
- d) le risorse allocate e le modalità di utilizzo.

Il periodo di validità del documento è il triennio 2008-2010.

2. Definizioni.

Regolamento: il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 180/1990 sui contributi e benefici economici ai sensi dell'art. 12, legge n. 241/1990.

Contributo ordinario: si intende il beneficio / vantaggio economico richiesto ed erogato quale concorso per l'effettuazione dell'attività ordinaria annuale (art. 10 del Regolamento)

Contributo straordinario: si intende il contributo erogato per lo svolgimento di specifiche manifestazioni od attività (art. 11 del Regolamento).

Finanziamento: sottospecie del contributo straordinario con cui si designano i contributi erogati su progetti specifici.

Destinatari: i soggetti ammessi a fruire dei contributi disciplinati dal presente documento.

Altri soggetti pubblici proponenti: si intendono altri enti od organismi pubblici che presentano richieste di finanziamento e collaborazione in partnership o intermediando i soggetti ammessi (il caso di intermediazione si verifica quando un altro soggetto pubblico presenta formalmente un'iniziativa od un progetto gestito da un destinatario).

Convenzioni: le convenzioni con associazioni di volontariato ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 266/1991 e della legge regionale n. 22/1993, nonché con O.N.L.U.S. ai sensi del d.lgs. 460/1997. Sono escluse le convenzioni riguardanti attività di competenza del Comune o svolte per conto dello stesso.

Rimborso spese: si intende la rifusione di spese sostenute per lo svolgimento di attività che non riguardi però il costo del lavoro reso in forma dipendente, libero professionale o in qualunque altra forma flessibile consentita dall'ordinamento.

3. Contributi ordinari.

3.1. Destinatari dei contributi ordinari

Possono richiedere i contributi ordinari previsti dal presente avviso:

1. Associazioni di volontariato (legge n. 266/1991 e Capo II della legge regionale n. 1/2008);
2. Soggetti in possesso della qualifica di O.N.L.U.S. (d.lgs. 460/1997);
3. Associazioni di promozione sociale (legge 383/2000) che svolgano attività ordinaria, eventi o progetti nel settore dei servizi sociali e della solidarietà sociale;
4. Associazioni di solidarietà familiare (legge regionale nr. 23/1999 e Capo VI legge regionale 1/2008).

Sono esclusi dal campo di applicazione dei contributi ordinari: i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i consorzi di cooperative (Capo IV legge regionale nr. 1/2008), nonché le società di mutuo soccorso (Capo V legge regionale nr. 1/2008).

I destinatari devono possedere i seguenti requisiti:

1. Operare istituzionalmente nelle seguenti aree di intervento:
 - a) anziani;
 - b) stranieri;
 - c) minori e famiglie, anche in ambito scolastico;
 - d) salute;
 - e) promozione del volontariato nell'area dei servizi sociali.
 - f) disabili.
2. Essere iscritti nel registro comunale delle Associazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 24 luglio 1992.
3. Per le sole associazioni di solidarietà familiare, essere iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 36, comma 3, legge regionale 1/2008.

La prova del requisito di cui al punto 1 è fornita allegando alla richiesta copia dello Statuto o dell'atto costitutivo.

Sono esclusi i destinatari che abbiano in essere Convenzioni per le svolgimento di attività che costituiscono oggetto principale dell'azione del destinatario.

3.2. Criteri e modalità per l'erogazione di contributi ordinari.

Il contributo ordinario può essere richiesto una sola volta all'anno entro il **30 dicembre** di ciascuno dei tre anni considerati (2008, 2009, 2010) ed è finalizzato a sostenere le attività ordinarie dei destinatari per i tre anni considerati.

Le domande sono presentate dal destinatario al protocollo del Comune di Corbetta nel seguente modo:

- a) modulo di domanda (allegato 1)
- b) copia dello Statuto e/o dell'atto costitutivo;
- c) copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente e copia del bilancio di previsione dell'anno di riferimento;

- d) programma delle attività ordinarie;
- e) numero degli associati/iscritti alla data di presentazione della domanda;
- f) dichiarazione ai fini fiscali (ritenuta d'acconto 4%)

I criteri per l'erogazione dei contributi sono i seguenti:

1. Coerenza delle finalità statutarie con le aree di intervento ammesse indicate al punto 3.1.
2. Numero degli associati/iscritti residenti a Corbetta
3. Valore economico del bilancio (spese consuntive anno precedente e preventive anno in corso) riferite all'attività ordinaria svolta nel territorio di Corbetta. Sono ammissibili solo spese ordinarie. Verranno perciò detratte le spese connesse alla realizzazione di eventi o manifestazioni di natura straordinaria e non facenti parte della programmazione annuale dell'associazione.
4. Sostegno delle piccole realtà associative, con meno di 50 iscritti residenti in Corbetta.
5. Limite massimo di contributo pari ad € 1.700,00;

Il calcolo effettivo è fondato sulla seguente tabella che individua in relazione all'area di intervento la percentuale di contributo erogata:

Area	Criteri per la determinazione dei contributi		
	Percentuale in rapporto alla media di ultimo consuntivo e preventivo	Percentuale per piccole realtà associative con meno di 50 iscritti residenti a Corbetta	Limite massimo di contributo
Anziani	35%	45%	€ 1.700,00
Stranieri	55%	65%	€ 1.700,00
Minori e Famiglie	35%	45%	€ 1.700,00
Salute	35%	45%	€ 1.700,00
Disabili	35%	45%	€ 1.700,00

Il contributo dovrà essere arrotondato ai 100 euro inferiori o superiori (per difetto od eccesso della cifra di 50 euro).

Il calcolo del contributo è effettuato per tutte le domande ammesse secondo la tabella precedente. Qualora i contributi derivanti dall'applicazione della precedente tabella risultassero superiori al budget disponibile (indicato al punto 9), i contributi verranno proporzionalmente ridotti per tutte le domande.

Qualora i contributi derivanti dall'applicazione della precedente tabella risultassero inferiori al budget disponibile (indicato al punto 9), i contributi verranno proporzionalmente aumentati per tutte le domande sino ad esaurimento fondi, fermo restando il limite massimo di contributo erogabile.

Il contributo ordinario è compatibile con richieste di contributo straordinario.

4. Contributo straordinario.

4.1. Destinatari del contributo straordinario

Possono richiedere i contributi straordinari:

1. Associazioni di volontariato (legge n. 266/1991 e Capo II della legge regionale 1/2008)
2. Soggetti in possesso della qualifica di O.N.L.U.S. (d.lgs. 460/1997);
3. Associazioni di promozione sociale (legge 383/2000) che svolgano attività ordinaria, eventi o progetti nel settore dei servizi sociali e della solidarietà sociale.
4. Associazioni di solidarietà familiare (legge regionale nr. 23/1999 e Capo VI della legge regionale nr. 1/2008).

Sono esclusi dal campo di applicazione dei contributi straordinari: i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i consorzi di cooperative (Capo IV legge regionale nr. 1/2008) , nonché le società di mutuo soccorso (Capo V legge regionale nr. 1/2008).

I destinatari devono possedere i seguenti requisiti:

1. Operare istituzionalmente nelle seguenti aree di intervento:
 - g) anziani;
 - h) stranieri;
 - i) minori e famiglie, anche in ambito scolastico;
 - j) salute;
 - k) promozione del volontariato nell'area dei servizi sociali.
 - l) disabili.
2. Per le sole associazioni di solidarietà familiare, essere iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 36, comma 3, legge regionale 1/2008.

La prova è fornita allegando alla richiesta copia dello Statuto o dell'atto costitutivo.

I destinatari, anche non iscritti al registro comunale previsto dal regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 24 luglio 1992, possono richiedere un contributo straordinario finalizzato a sostenere l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni rientranti nelle aree di intervento sopra indicate. Il contributo può essere richiesto al massimo due volte per ogni anno.

Per eventi e manifestazioni si intendono: convegni; singole giornate di studio; incontri o eventi di massimo 2 giornate; celebrazioni, ricorrenze e momenti di aggregazione e socializzazione.

4.2. Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi straordinari.

Le domande devono essere presentate prima della realizzazione degli eventi o manifestazioni. Non sono ammesse erogazioni di contributi straordinari successivamente all'organizzazione dell'evento e/o della manifestazione.

Le domande sono presentate dal destinatario al protocollo del Comune di Corbetta nel seguente modo:

- a) modulo di domanda (allegato 2)

- b) copia dello Statuto e/o dell'atto costitutivo;
- c) programma della manifestazione/evento;
- d) obiettivi perseguiti
- e) numero delle persone coinvolte (stima);
- f) piano dei costi e delle relative fonti di copertura;
- g) dichiarazione ai fini fiscali (ritenuta d'acconto 4%)

I criteri per l'erogazione dei contributi sono i seguenti:

1. Coerenza delle finalità statutarie, del programma e degli obiettivi perseguiti con le aree di intervento ammesse sopra indicate.
2. Valutazione dell'iniziativa sulla base di: a) coerenza con i programmi dell'amministrazione comunale nelle aree di intervento interessate max 10 punti; b) esperienza del soggetto organizzatore max 10 punti; c) coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e non, max 5 punti; d) popolazione interessata max 5 punti;
3. Piano dei costi.
4. Spese ammissibili: sono ammissibili le spese di: personale anche volontario; materiali di consumo; affitti locali; pubblicità, escluse eventuali imposte; prestazioni di servizi e gettoni per relatori. Non sono ammesse spese per acquisto attrezzature e/o beni mobili (quali, ad esempio, pc, videoproiettori od altro). La valorizzazione del personale volontario è operata sulla cifra di € 15,00 orarie. Sono dedotti eventuali altri contributi pubblici percepiti.

Il calcolo del contributo è effettuato incrociando la valutazione ottenuta e la percentuale indicata nella tabella sottostante:

Fascia di punteggio	Percentuale del contributo straordinario rispetto ai costi ammissibili
Da 0 a 17	0%
Da 18 a 21	10%
Da 22 a 24	20%
Da 25 a 27	30%
Da 28 a 30	50%

La percentuale indicata è riferita al costo dichiarato.

L'importo massimo del contributo non potrà comunque essere superiore ad € **3.000,00**.

5. Convenzioni.

5.1. Destinatari delle Convenzioni.

Possono richiedere la stipulazione di Convenzioni:

1. Associazioni di volontariato (legge n. 266/1991 e Capo II della legge regionale 1/2008)
2. Soggetti in possesso della qualifica di O.N.L.U.S. (d.lgs. 460/1997);
3. Associazioni di promozione sociale (legge 383/2000) che svolgano attività ordinaria, eventi o progetti nel settore dei servizi sociali e della solidarietà sociale.
4. Associazioni di solidarietà familiare (legge regionale nr. 23/1999 e Capo VI della legge regionale nr. 1/2008).

Sono esclusi dal campo di applicazione delle Convenzioni: i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i consorzi di cooperative (Capo IV legge regionale nr. 1/2008) , nonché le società di mutuo soccorso (Capo V legge regionale nr. 1/2008).

I destinatari devono possedere i seguenti requisiti:

1. Operare istituzionalmente nelle seguenti aree di intervento:
 - a) anziani;
 - b) stranieri;
 - c) minori e famiglie, anche in ambito scolastico;
 - d) salute;
 - e) promozione del volontariato nell'area dei servizi sociali.
 - f) disabili.
2. Essere iscritti nel registro comunale delle Associazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 24 luglio 1992.
3. Essere iscritti nel registro regionale del volontariato (art. 5 legge regionale nr. 1/2008).
4. Per le sole associazioni di solidarietà familiare, essere iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 36, comma 3, legge regionale 1/2008.

5.2. Aree di intervento e obiettivi perseguiti.

Il Comune di Corbetta è autorizzato a stipulare convenzione con i destinatari indicati al punto 5.1. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale nr. 1/2008 per lo svolgimento di:

- a) attività e servizi assunti integralmente in proprio dai destinatari;
- b) attività innovative e sperimentali;
- c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.

Segnatamente, le aree di intervento per cui è ammessa la stipulazione di convenzioni nel triennio 2008-2010 sono le seguenti.

- a) Trasporto Sociale: svolgimento di attività di trasporto e accompagnamento di cittadini verso ospedali, luoghi di cura, unità d'offerta socio-sanitarie e sociali o per garantire la partecipazione ad eventi di socializzazione e integrazione, in particolare in favore di soggetti disabili.
- b) Area minori e famiglia: sostegno alla genitorialità; mediazione familiare; sostegno nelle esigenze primarie di vita; creazione di reti di auto mutuo aiuto.

5.3. Criteri e modalità di approvazione e stipulazione delle Convenzioni.

Le convenzioni possono essere richieste entro il **30 marzo 2010** presentando:

- a) Modulo di domanda (allegato 3)
- b) copia dello Statuto e/o dell'atto costitutivo;
- c) progetto di intervento, articolato per attività ed obiettivi perseguiti;
- d) numero delle persone e dei soggetti coinvolti (stima);
- e) piano dei costi e delle relative fonti di copertura;
- f) dichiarazione ai fini fiscali (ritenuta d'acconto 4%)

I criteri di valutazione delle proposte di convenzione sono i seguenti.

1. Esperienza maturata nell'area di intervento: max 10 punti

2. Coerenza degli obiettivi del progetto con quelli indicati al presente punto: max 10 punti;
3. Esperienza dei soggetti impiegati nell'attuazione del progetto: max 5 punti;
4. Capacità di coinvolgimento di altri soggetti e capacità nel creare rete e forme di partnership: max 5 punti

La valutazione dovrà constare in apposito verbale parte integrante degli atti di procedimento.

Il punteggio minimo per poter procedere all'approvazione e stipulazione della Convenzione è pari a **24**.

Le convenzioni regolano:

- a) la durata del rapporto di collaborazione, che non potrà scadere oltre il 31 dicembre 2010;
- b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
- e) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- f) le modalità di risoluzione del rapporto
- g) la verifica dei reciproci adempimenti.

Il rimborso spese massimo non potrà essere superiore ad € 30.000,00 per ciascun anno di Convenzione.

6. Modalità di erogazione degli interventi.

Nel rispetto delle disponibilità finanziarie e delle disposizioni recate al punto 9 del presente documento:

Contributo ordinario: è concesso mediante determinazione del responsabile competente a conclusione del procedimento di valutazione, previa deliberazione di presa d'atto dell'esito del procedimento da parte della Giunta Comunale.

Contributo straordinario: è concesso mediante determinazione del responsabile competente successivamente alla presentazione del consuntivo dell'evento/manifestazione. Il contributo può essere rideterminato in relazione ai dati consuntivi dichiarati.

Convenzione: è autorizzata dalla Giunta Comunale e disposta con successiva determinazione del responsabile competente. Il rimborso spese previsto in convenzione può essere rideterminato in relazione ai dati consuntivi di spesa dichiarati.

In caso di indisponibilità di fondi, i contributi straordinari sono erogati nel limite del plafond disponibile.

7. Profili fiscali.

Sui contributi, sui finanziamenti e sui rimborsi spese l'applicazione delle ritenute fiscali di legge (art. 28, comma 2, d.P.R. 600/1973) dipende dall'attività concretamente svolta e dichiarata sotto la responsabilità del destinatario che dovrà compilare apposito modulo.

Si ricorda che lo svolgimento di attività commerciale costituisce presupposto per l'applicazione della ritenuta fiscale pari al 4% dell'importo concesso a titolo d'acconto sull'imposta che colpisce i

redditi (tranne che si tratti di O.N.L.U.S. per le quali la ritenuta è soggettivamente esclusa dal d.lgs. 460/1997).

8. Termini delle istanze.

Contributi ordinari: entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Contributi straordinari: entro il 31 dicembre di ciascun anno, non più di due volte nell'anno, ad esaurimento fondi.

Convenzioni: entro il 30 marzo 2010, sino ad esaurimento fondi.

9. Disposizioni finanziarie e finali

I budget sono assegnati per tipologia di intervento: Contributo ordinario, contributo straordinario, Convenzioni.

La Giunta Comunale potrà deliberare aggiornamenti dei budget in coerenza con la programmazione di bilancio.

9.1. Contributi ordinari

Il budget assegnato all'erogazione di contributi ordinari per il triennio è indicato nella seguente tabella e trova copertura all'intervento 01.10.04.05 PEG 14840.

Anno	Budget
2008	7.000,00
2009	7.119,00
2010	7.226,00

9.2. Contributi straordinari

Il budget assegnato per contributi straordinari convenzioni per il triennio 2008-2010 è indicato nella seguente tabella e trova copertura all'intervento 01.10.04.05 PEG 14223. Il budget è utilizzato sino ad esaurimento fondi.

Anno	Budget
2009	6.000,00
2010	6.000,00

Nel caso in cui per incapienza dei fondi il settore competente comunica al destinatario il fondo disponibile per acquisirne apposita accettazione.

9.3. Convenzioni.

Per le Convenzioni relative ai servizi di trasporto sociale è destinato uno specifico budget : PEG 14770 e PEG 14221 riportato nella seguente tabella:

Anno	Budget
PEG 14221 2008	18.000,00 (già assegnato)
PEG 14221 2009	18.306,00
PEG 14221 2010	18.581,00
PEG 14770 2008	11.000,00 (già assegnato)
PEG 14770 2009	11.187,00
PEG 14770 2010	11.355,00

Per le Convenzioni relative agli obiettivi dell'area di intervento minori e famiglia è destinato un specifico budget indicato nella seguente tabella e trova copertura all'intervento 01.10.04.05 PEG 14223. Il budget è utilizzato sino ad esaurimento fondi.

Anno	Budget
2009	6.000,00
2010	6.000,00